Assistenza agli utenti di motori agricoli

ARTICOLO 1 (Finalita')

- 1. La Regione Toscana promuove l'attivita' di assistenza a favore dei conduttori di aziende agricole e degli altri soggetti interessati, esercitata dalle Organizzazioni regionali degli agricoltori e degli esercenti di macchine agricole per conto terzi, ai fini dell'ammissione all'uso dei carburanti e dei combustibili agevolati per l'agricoltura.
- 2. Ai fini del comma precedente la Giunta Regionale concede contributi alle Organizzazioni suddette che operino, per le attivita' di cui alla presente Legge, sull'intero territorio regionale, previa stipulazione delle convenzioni di cui al successivo art. 2.

ARTICOLO 2

(Convenzioni)

1. Le convenzioni stabiliscono le forme di assistenza che le Organizzazioni firmatarie si impegnano ad esercitare a favore degli Utenti di Motori Agricoli che ne facciano richiesta.

Tali forme comprendono di norma:

- a) la raccolta e la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 17 del DM del 6-8-63, n. 225;
- b) la presentazione agli Enti Delegati delle dichiarazioni di cui alla precedente lett. a) nonche' dei libretti di controllo e dei libretti supplementari di cui all'art. 21 del decreto gia' citato:
- c) il ritiro dei controbuoni di prelevamento da distribuire agli Utenti:
- d) la presentazione delle denunce di cui all'art. 24 del medesimo decreto;
- e) altre attivita' tendenti a facilitare lo svolgimento degli adempimenti prescritti a carico degli Utenti per l'ammissione ai benefici della presente Legge.
- 2. Le convenzioni definiscono altresi' l'ammontare dei contributi regionali che sono commisurati alle prestazioni di assistenza effettivamente svolte dalle Organizzazioni firmatarie, nell'ambito dello stanziamento complessivo a tal fine corrisposto con Legge di bilancio.
- 3. Le convenzioni possono altresi' prevedere l'impegno delle

Organizzazioni firmatarie ad effettuare attivita' di rilevazione dei dati concernenti l'utilizzazione dei carburanti e dei combustibili agevolati nonche' specifiche forme di collaborazione con gli Enti delegati che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 3 (Contributi)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge, si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1994:

spesa in diminuzione:

Cap. 13126

Fondo pagamento concorso attualizzato di interessi, mutui, contratti e forme assimilate. Attuazione programma regionale interventi in agricoltura, LR n. 47/81 e n. 63/81 F.S. (spese correnti)

L. 250.000.000

spesa di nuova istituzione:

Cap. 13110

Fondo regionale per favorire l'assistenza agli Utenti di motori agricoli da parte delle Organizzazioni Professionali Regionali degli Agricoltorie degli esercenti macchine agricole per lavorazioni meccanico-agrarie in conto terzi (LR 60/94). Finanziamento statale L. 250.000.000

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvedera' con relativa Legge di bilancio.